

303 R2

Interno

R A P P O R T O S U P P L E M E N T A R E

della Commissione della Gestione sul messaggio del 18 maggio 1951
concernente la modificazione della legge sulla pubblica assistenza
del 17 luglio 1944.

(del 13 dicembre 1951)

Il presente rapporto sostituisce quello del 20 giugno 1951 avendo la Commissione della Gestione riesaminato ex novo le proposte del Consiglio di Stato, intese a mettere in consonanza la legge sull'assistenza alle disposizioni della legge tributaria.

La Vostra Commissione, dopo una interessante discussione, ha ritenuto di accettare le modifiche proposte dal Consiglio di Stato, in quanto le stesse, prudentemente, non si scostano dai principi della legge esistente, proponendo a sua volta, al Gran Consiglio, alcuni cambiamenti, del resto accettati dal Governo, sull'ammontare del contributo dello Stato e conseguentemente le modifiche dei nuovi tassi.

Per ciò che riguarda i tassi fissati dal Consiglio di Stato, giova rilevare che essi sono stati determinati tenute ferme le promesse di mantenere l'onere contributivo per l'assistenza entro gli stessi limiti voluti dalla legge vigente.

In altre parole il Consiglio di Stato ha voluto che il nuovo onere fiscale proveniente dal reddito della sostanza, dalla sostanza e dal reddito del lavoro non avesse ad essere troppo gravoso nei confronti del contribuente, il quale, in caso contrario, vedrebbe non un adattamento della legge ma l'occasione, con le invocate necessità di modifica, di aggravare sempre più la sua posizione fiscale.

La Vostra Commissione Vi propone, d'accordo col Consiglio di Stato, la riduzione dei tassi dell'1% sul reddito e dell' 1‰ sulla sostanza al 0,85% rispettivamente 0,85‰, aumentando però proporzionalmente il contributo dello Stato, che da fr. 500.000.- dovrà passare a fr. 1.000.000.- .

La determinazione della Vostra Commissione é stata presa non solo per una ragione generale di sicurezza per l'istituto dell'assistenza, minacciato di essere riesaminato alla base, ma per ragioni di equità dettate dal fatto di voler provvisoriamente adattare e proporzionalmente le modifiche legislative provocate dalla nuova legge tributaria ai disposti della legge vigente sull'assistenza.

Ciò posto non vi ha chi non veda come il contributo dello Stato fissato nell'art. 42 della legge ammonti a fr. 500.000.- per un fabbisogno di circa fr. 1.600.000.- ; ora, a mente di questa Commissione appare equa misura la proposta di raddoppiare il contributo dello Stato quando si pensi che il fabbisogno attuale per l'assistenza é previsto in fr. 4.000.000.- ca. Vero é che il contributo dello Stato é già praticamente aumentato con la rinuncia ad una parte di riversamento dell'assistenza al fondo di compensazione A.V.S.; però pur tenendo calcolo di questo aumento la Commissione della Gestione non può non consentire nell'aumento del contributo perché ritiene di averlo adottato proporzionalmente al nuovo fabbisogno.

Consentosi che ciò comporta un ulteriore aggravio del bilancio cantonale e che non conosciamo ancora il gettito dell'imposta proclvata in base alla nuova legge tributaria; tuttavia la Commissione della Gestione ritiene essere sopportabile dal bilancio statale questo spostamento del carico della imposta straordinaria alla imposta generale, sempre preferibile alla tendenza, respinta dalla Commissione di spostare tutte le spese dell'assistenza nelle spese generali dello Stato.

Consente invece la Commissione col Consiglio di Stato circa l'opportunità degli spostamenti dei tassi d'imposta nel senso di un maggior aggravamento della sostanza con una diminuzione del tasso sul reddito.

Giova a riguardo ricordare che il reddito della sostanza é già più sensibilmente gravato del reddito del lavoro se si pensi che l'imposta sulla sostanza é stata diminuita, ma a lato paga l'imposta sul suo reddito per cui la sostanza risulta indiscutibilmente aggravata nei confronti della situazione precedente.

Ciò posto, si può affermare, che, tenendo fermi i principi di cui sopra, gettito d'imposta più contributo statale, le entrate non saranno inferiori al fabbisogno effettivo dell'assistenza.

Diversi furono i suggerimenti circa la modalità di prelevamento di questa imposta speciale; se, cioè, mediante centesimi addizionali dell'imposta base, oppure mediante aliquote proprie proporzionali e progressive applicabili al reddito ed alla sostanza imponibili.

Nella Commissione é prevalsa l'opinione di riconformare il sistema vigente con un prelevamento proporzionale all'imponibile, di fronte all'incertezza delle risultanze che saranno date dall'applicazione delle nuove norme fiscali.

Del resto, non doversi dimenticare che l'imposta così, come é prevista, é più progressiva di quella attualmente in vigore, se si pon mente alla progressione determinata dagli sgravi decrescenti sugli imponibili, per modo che i redditi modesti vengono sgravati e quelli più elevati aumentati.

Osservasi, inoltre, come il contributo dello Stato alla azienda speciale proposto ora in fr. 1.000.000.- venga prelevato con la progressione prevista dalla legge tributaria.

Altra modifica proposta e nella quale consente la Commissione é quella della percezione dell'imposta da parte dello Stato, sgravando i Comuni ed affidandola ai medesimi organi incaricati del prelevamento dell'imposta cantonale. E' questa modifica l'accettazione di continui suggerimenti da parte della

Commissione della Gestione, per cui essa non può che esprimere la sua soddisfazione, in quanto liberando i Comuni dell'onere dell'esazione si è reso un servizio all'ossistenza stessa della legge.

Consente pure la Commissione con le altre modifiche, intese a rendere più chiara la legge attuale, come quella concernente il prelievo delle multe tributarie e quella con i provvedimenti straordinari modifica le disposizioni di legge nel senso che gli stessi devono essere presi non più sulla base del saldo d'esercizio di un solo anno, bensì di un biennio e facendo risolvere dal Gran Consiglio le misure destinate alla copertura dell'eventuale passivo.

Per questi motivi Vi preghiamo di dare adesione al disegno legislativo del Consiglio di Stato, con le modifiche proposte dalla Commissione della Gestione, e cioè:

art. 2

L'art. 41 è abrogato e sostituito dal seguente:

art. 41 L'imposta per la pubblica assistenza corrisponde al 0,85% sul reddito od al 0,85‰ sulla sostanza imponibile di ogni contribuente, secondo le classificazioni definitive della imposta cantonale dello stesso anno.

Omissis....

art. 3

L'art. 42 è abrogato e sostituito dal seguente:

art. 42 Lo Stato versa ogni anno a favore del conto sull'assistenza pubblica un contributo di fr. 1.000.000.- .

Inoltre gli art. 3,4, e 5 diventano rispettivamente art. 4,5,6.

Per la Commissione della Gestione:

Olgiati, relatore

Beretta- Piccoli

Darani

Ghisletta

Jolli

Monti

Pellegrini A.

Pelli

Tatti

Verda A.

Verda P.

Zeli